

Copi A

milenaviggiani@ordineavvocatiroma.org avv.alessiagiazzoli@ordineavvocatibopecc.it

- Ricorrenti -

CONTRO:

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA

RICERCA (CF: 80185250588), in persona del Ministro *pro tempore*, con sede

legale in 00153 Roma, al Largo Trastevere n. 76/a e domiciliato *ex lege* presso

l'Avvocatura distrettuale dello Stato con sede in Bologna, via G. Reni n. 4

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA (CF:

80062970373), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale

in 40126 Bologna, alla Via Dè Castagnoli n. 1 e domiciliato *ex lege* presso

l'Avvocatura distrettuale dello Stato con sede in Bologna, via G. Reni n. 4

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA

UFFICIO V, AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI

BOLOGNA (CF: 80071250379), in persona del legale rappresentante *pro*

***tempore*, con sede legale in 40126 Bologna, alla Via Dè Castagnoli n. 1**

domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato con sede in

Bologna, via G. Reni n. 4

NONCHE' NEI CONFRONTI

Di tutti i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive dei

Ambiti territoriali italiani, classi di concorso Scuola Infanzia (AAAA) e Scuola

Primaria (EEEE), valide per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017

ed in particolare i docenti inseriti, per le suddette classi concorsuali, nell'ambito

territoriale della provincia di Bologna

-Resistenti-

SIMONA TUTOLO

Simona Tutolo

TERESA CARTELA de STAS

Teresa Carmela de Stasio

MARGHERITA GIGLIA

Margherita Giglia

VALENTINA ROSSI

Valentina Rossi

Valentina Rossi

-Controinteressati-

Sono autentiche

Avv. Alessia Giazzoli

Alessia Giazzoli

Avv. Milena Viggiani

Milena Viggiani

PREMESSO IN FATTO

1. I ricorrenti de STASIO TERESA CARMELA, GIGLIA MARGHERITA, LEOPARDI CONCITA, MANFREDINI ANNA MARIA, MAZZANTI DANIELE, ROSSI VALENTINA, TUTOLO SIMONA, VAGNI RACHELE sono tutti in possesso del diploma di maturità magistrale (o Diploma equipollente) conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, valido come titolo abilitante all'insegnamento (doc. n. 1).

2. La ricorrente MANFREDINI ANNA MARIA è in possesso di un diploma magistrale di abilitazione all'insegnamento nelle scuole del grado preparatorio

(doc. n. 2).

3. I ricorrenti, ad eccezione delle Signore Concita Leopardi e Rachele Vagni, sono inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto nella scuola dell'infanzia (classe di concorso AAAA) e/o primaria (classe di concorso EEEE) della provincia di Bologna e hanno prestato o prestano servizio in qualità di docenti precari (ad esclusione del ricorrente Mazzanti).

4. In particolare i ricorrenti, come si evince dalla documentazione in atti, hanno maturato nelle suddette graduatorie il seguente punteggio (doc. n.3):

Nominativo del ricorrente	Anno conseguimento del Diploma di Istituto Magistrale	Classe di concorso	Punteggio nella II fascia delle graduatorie di Circolo e d'Istituto
de STASIO TERESA	1990-1991	AAAA-EEEE	AAAA: punti 99 EEEE: punti 14
CARMELA			
GIGLIA MARGHERITA	1972 - 1973	AAAA	AAAA: punti 120
MANFREDINI ANNA	1978-1979	AAAA	AAAA: punti 125
MARIA			
MAZZANTI DANIELE	2000-2001	EEEE	EEEE :punti 12
ROSSI VALENTINA	1999-2000	AAAA-EEEE	AAAA: punti 21 EEEE: punti 49
TUTOLO SIMONA	1999-2000	AAAA-EEEE	AAAA: punti 63 EEEE: punti 24

5. Nonostante il valore abilitante del diploma magistrale, ai ricorrenti è sempre stata preclusa la possibilità di essere inseriti nelle graduatorie ad esaurimento (GAE) dalle quali viene selezionato il 50% dei posti disponibili per le assunzioni a tempo indeterminato (il restante 50% dei posti è assegnato mediante concorsi per titoli ed esami).

6. Anche il decreto ministeriale n.235 del 01.04.2014 di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il triennio 2014/2017, non ha previsto l'inserimento di quei docenti che, come i ricorrenti, erano in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002 (doc. n.4).

7. In particolare, detto decreto non ha consentito l'inserimento di nuove posizioni ma solo la possibilità di aggiornamento dei punteggi e dei titoli da parte di chi

risultava già incluso e quindi già registrato nella piattaforma telematica "Istanze on line".

8. I ricorrenti hanno tentato di inoltrare la propria domanda di inserimento nella graduatoria ad esaurimento del proprio ambito territoriale attraverso la modalità *web* indicata dal MIUR ma, all'atto dell'inserimento dei dati richiesti, non hanno potuto completare la procedura per via del blocco informatico delle istanze presentate dai candidati aprioristicamente ritenuti privi dei requisiti.

9. Con sentenza n. 1973 del 2015 il Consiglio di Stato ha dichiarato illegittimo e quindi ha annullato il decreto ministeriale n. 235/2014, nella parte in cui ha precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti, ora ad esaurimento (doc. n.5).

10. A questo punto i ricorrenti, al fine di radicare il loro buon diritto, hanno presentato domanda ovvero istanza diffida in modalità cartacea, tramite raccomandata AR, con la quale hanno richiesto l'inserimento nella relativa GAE provinciale e comunque la riattivazione da parte del MIUR delle apposite funzioni della piattaforma telematica "Istanze on line" (doc. n.6).

11. Le predette istanze sono rimaste prive di riscontro ovvero hanno ricevuto riscontro negativo (doc. n.7).

12. Con nota n. 15457 del 20.05.2014, il MIUR ha consentito *"l'ingresso a pieno titolo nelle GAE dei destinatari di sentenze che avessero definito nel merito la controversia in senso favorevole ai ricorrenti e con riserva ai destinatari di ordinanze cautelari favorevoli con esclusione di coloro che pur trovandosi nella medesima situazione giuridica abbiano tuttavia apprestato acquiescenza al decreto ministeriale non invocando alcuna tutela giurisdizionale"* (doc. n.8).

13. Con D.M. n. 325 del 03.06.2015 il MIUR ha riaperto il termine per presentare la domanda di inserimento nelle GAE e, ancora una volta, ha precluso l'ingresso ai docenti con diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002 (doc. n.9).

14. Successivamente, con circolare n. 2198 del 30.06.2015, rettificando quanto precedentemente statuito nella circolare n. 15457, l'Amministrazione ha consentito l'inserimento a pieno titolo ai destinatari di provvedimenti giurisdizionali favorevoli, quindi anche di ordinanze cautelari, e con riserva a coloro che avessero un contenzioso ancora pendente (doc. n.10).

15. In altri termini, nonostante il valore abilitante del diploma magistrale risulti

inequivocabilmente acclarato dalla normativa di settore e confermato dalla giurisprudenza (v. *infra*), il MIUR continua ancora oggi a negare l'inserimento in GAE alla generalità degli aventi diritto, disponendo l'ingresso solo dei destinatari di provvedimenti giurisdizionali favorevoli.

16. Detto comportamento, peraltro, determina una vistosa ed ingiustificata disparità di trattamento tra docenti possessori del medesimo titolo e quindi titolari degli stessi diritti.

17. I ricorrenti, pertanto, si vedono costretti a rivolgersi a codesto Ill.mo Giudice affinché, previa declaratoria di illegittimità degli atti amministrativi ostativi, Voglia riconoscere il loro diritto all'inserimento nella terza fascia delle graduatorie permanenti (oggi GAE), anche a titolo di risarcimento del danno in forma specifica.

SI OSSERVA IN DIRITTO

A) Sul sistema di reclutamento di docenti e sulle graduatorie cd. ad esaurimento

In via preliminare, per meglio comprendere la questione per cui è causa, occorre fare un breve *excursus* sul sistema di reclutamento dei docenti e sulle graduatorie cd. ad esaurimento (GAE) oggi in vigore.

La legge n. 124/1999 ha rettificato il regime di reclutamento dei docenti precedentemente in vigore prevedendo la trasformazione delle graduatorie per soli titoli in graduatorie permanenti.

In particolare la suddetta legge ha modificato gli artt. 399 e 401 del Dlgs n. 297/1994 (T.U. in materia scolastica) nel modo seguente: art. 401 "***Le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, sono trasformate in graduatorie permanenti, da utilizzare per le assunzioni in ruolo di cui all'art. 399, comma 1***"; art 399 "***L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'art. 401***".

Occorre precisare che le graduatorie permanenti, divenute in seguito GAE, erano disposte a livello provinciale ed erano graduate in tre scaglioni/fasce.

L'art. 2, comma 4, del D.M. n. 123/2000, recante norme sulle modalità di integrazione ed aggiornamento delle Graduatorie permanenti, ha individuato, infatti, in base ai requisiti posseduti, tre categorie di docenti che hanno in seguito dato vita alle tre fasce in cui sono oggi suddivise le GAE (doc. n.11).

La prima fascia è riservata ai docenti già inseriti nelle graduatorie dei soppressi concorsi per soli titoli e che avevano conseguito 360 gg di servizio entro il 13.5.1996.

La seconda fascia è costituita dai docenti che possedevano i requisiti di cui alla prima fascia per partecipare ai soppressi concorsi per soli titoli ed avevano maturato 360 gg di servizio entro il 25 maggio 1999 (data di entrata in vigore della legge n. 124/1999).

La terza fascia è riservata ai docenti che avevano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami anche a soli fini abilitativi e a quelli che fossero inseriti, alla data di entrata in vigore della L. 124/1999, in una graduatoria per l'assunzione del personale non di ruolo.

A seguito delle disposizioni di cui alla L.143/2004 e successive modifiche, **la terza fascia è stata integrata con gli aspiranti in possesso di abilitazione/titolo abilitante comunque posseduti.**

Successivamente, l'art. 1 lett c) comma 605 della L.296/2006 ha previsto" ... *Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del predetto decreto-legge n. 97 del 2004, i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SISS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica presso i Conservatori di musica e il corso di laurea in Scienza della formazione primaria...*".

Diversamente dalle graduatorie permanenti, le GAE non consentono alcun nuovo inserimento essendo destinate ad esaurirsi una volta terminato il programmato piano di assunzioni.

Ebbene, alla luce della normativa sopra richiamata, non v'è dubbio che i ricorrenti, in possesso del diploma magistrale conseguito prima del 2001/2002, quando lo stesso abilitava ad insegnare nelle scuole dell'infanzia e primaria, avevano titolo per essere inseriti prima nelle graduatorie permanenti e poi nelle successive GAE (terza fascia).

Infatti, il disposto di cui alla legge n. 143/2004, integrando le graduatorie permanenti con gli aspiranti in possesso di abilitazione/titolo abilitante all'insegnamento comunque posseduti, ha confermato il diritto dei ricorrenti ad essere inseriti nelle graduatorie permanenti.

Inoltre l'art. 1, comma 605 della legge n. 296/2006 ha previsto l'inserimento nelle neo istituite graduatorie ad esaurimento per i docenti in possesso di abilitazione al momento dell'entrata in vigore della legge.

I ricorrenti hanno conseguito il diploma magistrale entro l'anno scolastico 2001/2002 e, quindi, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento per effetto della legge 296/2006, erano già in possesso del titolo abilitante.

Tuttavia il MIUR non ha mai voluto riconoscere il valore abilitante del diploma magistrale e, conseguentemente, non ha mai consentito l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di coloro che, come gli odierni ricorrenti, erano in possesso di detto titolo.

Ne deriva l'attuale e concreto interesse al ricorso per ottenere l'inserimento nella III fascia delle graduatorie citate e per i fini di concorrere all'assegnazione del 50% dei posti per l'immissione in ruolo.

B) Sul valore abilitante del diploma magistrale entro l'anno scolastico 2001/2002

Il valore quale titolo abilitante all'insegnamento del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 è sancito in termini inequivocabili sia dalla normativa di settore sia dalla più recente giurisprudenza.

L'art. 194, comma 1, del Dlg. n. 297/1994 ha previsto che *“Al termine del corso di studi della scuola magistrale si sostengono gli esami per il conseguimento del titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne (...)”*.

L'art. 197, comma 1, del citato decreto ha disposto che *“(...) Il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio dell'istituto tecnico e dell'istituto magistrale abilita, rispettivamente, all'esercizio della professione ed*

all'insegnamento nella scuola elementare; restano ferme le particolari disposizioni recate da leggi speciali (...)".

La legge n. 341/1990, di riforma degli ordinamenti didattici universitari, ha istituito uno specifico corso di laurea per la formazione degli insegnanti di scuola materna ed elementare e ha previsto l'emanazione di un apposito decreto interministeriale per disciplinare tempi e modi del passaggio al nuovo ordinamento.

Il decreto interministeriale del 10 marzo 1997 n. 175 (di attuazione della legge n. 341/1990) all'art. 1 ha soppresso, con decorrenza dall'anno scolastico 1998/1999, i corsi di studio ordinari triennali e quadriennali, rispettivamente della scuola magistrale e dell'istituto magistrale e all'art. 2 ha precisato che *"I titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998, o comunque conseguiti entro l'a.s. 2001-2002, conservano in via permanente l'attuale valore legale e consentono di partecipare alle sessioni di abilitazione all'insegnamento nella scuola materna previste dall'art. 9, comma 2, della citata legge n. 444 del 1968, nonché ai concorsi ordinari per titoli e per esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare, secondo quanto previsto dagli articoli 399 e seguenti del citato decreto legislativo n. 297 del 1994"*(doc. n.12).

Inoltre il DPR n. 323/1998 (Regolamento degli esami di stato) all'art. 15, comma 7, ha disposto che *"I titoli conseguiti nell'esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell'istituto magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997/98 conservano in via permanente l'attuale valore legale e abilitante all'insegnamento nella scuola elementare. Essi consentono di partecipare ai concorsi per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare"*.

Ed ancora il valore abilitante del diploma magistrale ha trovato conferma nel parere del Consiglio di Stato n.3813/2013 del 11.09.2013, poi recepito nel D.P.R. del 25.03.2014, con il quale il supremo organo di giustizia amministrativa è stato chiamato a pronunciarsi, tra l'altro, sulla legittimità del DM. 62/2011 il quale non consentiva ai docenti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 di inserirsi nelle graduatorie di istituto di seconda fascia (doc. n. 13).

Si legge nel citato parere: *“Diversa la questione relativa ai docenti della scuola dell’infanzia e primaria, che abbiano conseguito, entro l’anno scolastico 2001-2002 il diploma di scuola o istituto magistrale, considerato a tutti gli effetti titolo abilitante ex lege. Qui l’argomento addotto dai ricorrenti appare a prima lettura convincente, né sembrano fondate le controdeduzioni dell’Amministrazione volte ad escludere che l’abilitazione magistrale, a suo tempo conseguita, possa dar diritto all’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento....Illegittimo è invece il D.M. n. 62 del 2011, nella parte in cui non parifica ai docenti abilitati coloro che abbiano conseguito entro l’anno 2001-2002 la c.d. abilitazione magistrale, inserendoli nella III fascia della graduatoria di istituto e non nella II fascia. Si tratta di un profilo appena accennato nel ricorso in oggetto, che tuttavia deve essere esaminato. La disposizione è affetta da evidente eccesso di potere, in quanto contrastante con tutte le disposizioni di legge e di rango secondario, che sanciscono la natura abilitante del titolo conseguito negli istituti magistrali a seguito di regolare corso di studio. In altri termini, prima dell’istituzione della laurea in Scienza della formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell’infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti, secondo l’art. 53 R.D. 6 maggio 1923, n. 1054, in combinato disposto con l’art. 197 d.l. 16 aprile 1994, n. 297. Ciò è sancito inoltre dal D.M. 10 marzo 1997, dall’art. 15, co. 7, del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, ed infine, recentemente, ai fini dell’ammissione al concorso a cattedre, dal d.d.g. n. 82 del 24 settembre 2012. Pertanto sotto questo profilo il ricorso deve essere accolto ed annullato il D.M. n. 62 del 2011, ...”*.

Successivamente sono stati emessi i D.M. 308 del 2014 e il D.M. 353 del 2014 con i quali è stato sostanzialmente recepito il predetto orientamento del Consiglio di Stato. In particolare con il decreto ministeriale n. 308 del 15 maggio 2014, recante *“disposizioni inerenti le tabelle di valutazione dei titoli della II fascia e III fascia delle graduatorie di istituto, in applicazione del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010 n. 249, e successive modificazioni”*, è stata approvata la tabella di valutazione dei titoli per il personale docente ed educativo inserito nella seconda fascia delle graduatorie di

istituto. In detta tabella tra i titoli abilitanti vengono esplicitamente indicati il diploma di maturità magistrale e il diploma triennale di scuola magistrale (doc. n. 14).

Inoltre, con la pubblicazione del Decreto Ministeriale 353 del 22 maggio 2014, finalmente, dopo anni, è stato **riconosciuto il valore abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002, consentendo ai docenti in possesso di tale diploma l'inserimento nelle graduatorie di seconda fascia di istituto** (doc. n.15).

In altri termini, il MIUR ha deciso di attribuire valore abilitante al diploma magistrale solo ai fini dell'inserimento degli aspiranti nella seconda fascia delle graduatorie di istituto valide per le supplenze brevi e saltuarie, senza tuttavia prendere in considerazione la possibilità di ingresso dei docenti muniti del suddetto titolo nelle graduatorie ad esaurimento, valide per le nomine in ruolo.

Secondo l'operato del MIUR, quindi, i diplomati magistrali sarebbero da considerarsi abilitati per le supplenze, ma non per la stipula di un contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Non vi è chi non veda la vistosa illegittimità e comunque la contraddittorietà del comportamento dell'Amministrazione che, da un lato, riconosce espressamente la validità del diploma magistrale per l'insegnamento precario e dall'altro, operando una vistosa violazione di tutte le norme di legge suindicate, nega detta validità di detto titolo per l'inserimento nei ruoli.

L'operato del MIUR, peraltro, è destinato inevitabilmente ad implementare il fenomeno del c.d. precariato che il legislatore e la stessa politica del Ministero cercano di risolvere.

Anche la Commissione Europea è stata investita della questione del valore abilitante del diploma magistrale, su richiesta di un parere presentato da un docente italiano e, con atto pubblico ed ufficiale del 31.01.2014, dopo aver analizzato la legislazione italiana, ha riconosciuto che il diploma magistrale costituisce una qualifica piena all'insegnamento in Italia nelle scuole dell'infanzia e primaria e che pertanto i possessori di tale diploma sono abilitati ad insegnare in tutta Europa.

La Commissione, pertanto, ha confermato ulteriormente il valore pienamente abilitante del diploma magistrale.

Ancora, il Consiglio di Stato - questa volta in sede giurisdizionale - con la già citata sentenza della VI sezione n.1973/2015 ha annullato il citato decreto

ministeriale n. 235/2014, nella parte in cui ha precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento.

La suddetta sentenza così ha statuito: *"Ora, se è incontestabile che con il decreto ministeriale n. 325/2014, sulla base del citato parere, è stato riconosciuto a tutti i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, di accedere alla seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, è altrettanto indubitabile che, nel ricorso in primo grado, gli attuali appellanti abbiano evidenziato che la loro richiesta non era tesa all'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, inserimento peraltro già acquisito per quanto detto innanzi, ma all'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti, ora ad esaurimento, cioè nelle graduatorie costituite ai sensi dell'articolo 401 del decreto legislativo n. 297/94, riservate ai docenti muniti di abilitazione e utilizzate per l'assunzione a tempo indeterminato, in ragione del cinquanta per cento dei posti autorizzati annualmente dal Ministero. Ora, non sembra, altresì, esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali. (...) Risulta, altresì, fondata la pretesa allo stesso inserimento nella terza fascia delle medesime graduatorie, la stessa fascia in cui gli attuali appellanti avrebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Ministero il quale, anche dopo il riconoscimento, ha però singolarmente continuato a non riconoscerlo per l'iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto soltanto ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie d'istituto valide per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato. In tal senso, i criteri fissati dal decreto ministeriale n. 235/2014, nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento, sono illegittimi e vanno annullati. In*

conclusione, l'appello è fondato e va accolto e gli appellanti vanno inseriti nella terza fascia delle citate graduatorie permanenti, ora ad esaurimento... ”.

Il suddetto orientamento è stato altresì inequivocabilmente confermato nelle recentissime **sentenze del Consiglio di Stato n.3628 del 21.07.2015, n. 3788 del 03.08.2015 e n. 5439 del 02.12.2015** (doc. n.16).

Va precisato che non possono sorgere dubbi in ordine alla efficacia *erga omnes* delle suddette decisioni del Consiglio di Stato.

Infatti, è principio acclarato che le pronunce di annullamento di atti amministrativi a contenuto generale, comportando l'eliminazione dal mondo del diritto dell'atto medesimo, hanno efficacia *erga omnes* e pertanto dispiegano i loro effetti anche nei confronti di soggetti che, pur non avendo partecipato al processo, sono interessati dall'atto caducato.

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza amministrativa *“nel caso di annullamento in s.g. di un atto generale, recante disposizioni inscindibilmente preordinate ad operare nei confronti di una pluralità di soggetti deve ritenersi che l'atto stesso non possa più trovare applicazione nei confronti di tutti i soggetti interessati, anche se non abbiano proposto ricorso ovvero abbiano proposto un ricorso respinto, in coerenza con il costante indirizzo giurisprudenziale formatosi sulla efficacia "erga omnes" della sentenza di annullamento di un atto generale dal contenuto inscindibile”* (così Cons. Stato, Ad. Plen., 11 gennaio 2007 n. 1 la quale richiama tra le tante: Cons. Stato, Sez. IV, 7 dicembre 2000, n. 6512).

Anche nella denegata ipotesi in cui non si riconoscesse valore *erga omnes* alle suddette pronunce, **giammai potrebbe negarsi valore erga omnes al parere del Consiglio di Stato poi recepito nel DPR del 2014.**

Sul punto il Consiglio di Stato chiarisce *“non sembra, del resto, esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero da considerare in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale idoneità del titolo posseduto sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito del richiamato parere del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali, trattandosi di un pronunciamento interpretativo (quello sopra menzionato di questo Consesso, che ha definitivamente acclarato, ai sensi dell'art. 53 r.d. 6 maggio 1923 n. 1054 e*

dell'art. 197 del d.l. 16 aprile 1994 n. 297, il valore abilitante del diploma magistrale conseguito prima dell'attivazione del corso di laurea in Scienza della formazione) avente ad oggetto il regime normativo pertinente e, come tale, valevole erga omnes (nei limiti dell'esaurimento degli effetti e della contestabilità giurisdizionale del rapporto amministrativo relativo a ciascun interessato)" (così sentenza CdS n. 5439 del 02.12.2015 e nello stesso senso si veda sentenza n. 3788 del 03.08.2015).

In ogni caso, ciò che deve ritenersi decisiva nel caso di specie è la vistosa violazione da parte del MIUR di tutte le disposizioni di legge di rango primario e secondario sopra richiamate che inequivocabilmente riconoscono il valore abilitante all'insegnamento del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 e quindi impongono il riconoscimento di detto valore.

Ne deriva che codesto Ill.mo Giudice ben potrà comunque e in ogni caso procedere, anche sulla scorta dei principi di diritto espressi nelle citate sentenze del Consiglio di Stato, alla declaratoria di illegittimità, e quindi alla disapplicazione dei DM n. 235/2014 e n. 325/2015 con i quali il MIUR ha disposto l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento (GAE) senza prevedere la possibilità di inserimento dei docenti muniti, come i ricorrenti, del diploma di maturità magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002. Con ogni conseguenza in ordine al pieno riconoscimento del diritto soggettivo di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento vantato dai ricorrenti.

C) Sul danno subito dai ricorrenti a causa dell'illegittimo operato del MIUR

Il comportamento del MIUR che ha precluso agli odierni ricorrenti la possibilità di essere inseriti in GAE ha inequivocabilmente determinato ai medesimi gravissimi danni.

In effetti l'ingresso in GAE costituisce per gli aspiranti l'unica possibilità concreta ed effettiva di essere inclusi nei piani di assunzione a tempo indeterminato ove si consideri che i concorsi dai quali si dovrebbero attingere il restante 50 % dei posti disponibili vengono banditi di rado ed in particolare sono stati banditi soltanto negli anni 1999 e 2012.

Inoltre il D.M. n. 131 del 13 giugno 2007, recante norme per il conferimento delle supplenze, ha previsto che per l'attribuzione delle supplenze annuali e delle

supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche, si utilizzano le graduatorie ad esaurimento.

Ne deriva che, se il MIUR avesse correttamente operato inserendo i ricorrenti prima nelle graduatorie permanenti e poi nelle GAE, in virtù del titolo abilitante posseduto, avrebbe consentito agli stessi di essere assunti a tempo indeterminato o quantomeno di poter partecipare al piano di assunzioni previsto dalla Finanziaria del 2007 di 150.000 unità ovvero di effettuare supplenze annuali.

Ciò non è avvenuto: i ricorrenti, infatti, non hanno potuto presentare la domanda di ingresso in GAE, sono stati esclusi dal predetto piano di assunzioni e versano ancora oggi in una condizione professionale precaria.

Peraltro il mancato inserimento nelle GAE ha comportato l'esclusione dei ricorrenti anche dalle assunzioni previste dalla legge del 13 luglio 2015 n. 107, che sono avvenute il mese di settembre 2015 e che interessavano esclusivamente i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie di merito del concorso.

Ed infatti il possesso di un titolo abilitante e l'inserimento nelle GAE erano le condizioni indispensabili che gli aspiranti dovevano possedere per partecipare a detto piano di assunzioni.

Ed infatti la legge del 13 luglio 2015, n. 107 di *“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”* pubblicata sulla GU Serie Generale n. 162 del 15-7-2015 ed entrata in vigore il giorno successivo, prevede che: art. 1 comma “95. *Per l'anno scolastico 2015/2016, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, per la copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, rimasti vacanti e disponibili all'esito delle operazioni di immissione in ruolo effettuate per il medesimo anno scolastico ai sensi dell'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, al termine delle quali sono soppresse le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami banditi anteriormente al 2012. Per l'anno scolastico 2015/2016, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è altresì autorizzato a coprire gli ulteriori posti di cui alla Tabella 1 allegata alla presente legge, ripartiti tra i gradi di istruzione della scuola primaria e secondaria e le*

tipologie di posto come indicato nella medesima Tabella, nonché tra le regioni in proporzione, per ciascun grado, alla popolazione scolastica delle scuole statali, tenuto altresì conto della presenza di aree montane o di piccole isole, di aree interne, a bassa densità demografica o a forte processo immigratorio, nonché di aree caratterizzate da elevati tassi di dispersione scolastica. I posti di cui alla Tabella 1 sono destinati alla finalità di cui ai commi 7 e 85. Alla ripartizione dei posti di cui alla Tabella 1 tra le classi di concorso si provvede con decreto del dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, sulla base del fabbisogno espresso dalle istituzioni scolastiche medesime, ricondotto nel limite delle graduatorie di cui al comma 96. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, i posti di cui alla Tabella 1 confluiscono nell'organico dell'autonomia, costituendone i posti per il potenziamento. A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, i posti per il potenziamento non possono essere coperti con personale titolare di contratti di supplenza breve e saltuaria. Per il solo anno scolastico 2015/2016, detti posti non possono essere destinati alle supplenze di cui all'articolo 40, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e non sono disponibili per le operazioni di mobilità, utilizzazione o assegnazione provvisoria. 96. Sono assunti a tempo indeterminato, nel limite dei posti di cui al comma 95: a) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado; b) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, esclusivamente con il punteggio e con i titoli di preferenza e precedenza posseduti alla data dell'ultimo aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, avvenuto per il triennio 2014-2017. (...) 98. Al piano straordinario di assunzioni si provvede secondo le modalità e le fasi, in ordine di sequenza, di seguito indicate: a) i soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b), sono assunti entro il 15 settembre 2015, nel limite dei posti vacanti e disponibili in

organico di diritto di cui al primo periodo del comma 95, secondo le ordinarie procedure di cui all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, di competenza degli uffici scolastici regionali; b) in deroga all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b), che non risultano destinatari della proposta di assunzione nella fase di cui alla lettera a) del presente comma, sono assunti, con decorrenza giuridica al 1° settembre 2015, nel limite dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto che residuano dopo la fase di cui alla lettera a), secondo la procedura nazionale di cui al comma 100; c) in deroga all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b), che non risultano destinatari della proposta di assunzione nelle fasi di cui alle lettere a) o b) del presente comma, sono assunti, con decorrenza giuridica al 1° settembre 2015, nel limite dei posti di cui alla Tabella 1, secondo la procedura nazionale di cui al comma 100. (...) 100. I soggetti interessati dalle fasi di cui al comma 98, lettere b) e c), se in possesso della relativa specializzazione, esprimono l'ordine di preferenza tra posti di sostegno e posti comuni. Esprimono, inoltre, l'ordine di preferenza tra tutte le province, a livello nazionale. In caso di indisponibilità sui posti per tutte le province, non si procede all'assunzione. All'assunzione si provvede scorrendo l'elenco di tutte le iscrizioni nelle graduatorie, dando priorità ai soggetti di cui al comma 96, lettera a), rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e, in subordine, in base al punteggio posseduto per ciascuna classe di concorso. 101. Per ciascuna iscrizione in graduatoria, e secondo l'ordine di cui al comma 100, la provincia e la tipologia di posto su cui ciascun soggetto è assunto sono determinate scorrendo, nell'ordine, le province secondo le preferenze indicate e, per ciascuna provincia, la tipologia di posto secondo la preferenza indicata (...) 105. A decorrere dal 1° settembre 2015, le graduatorie di cui, al comma 96, lettera b), se esaurite, perdono efficacia ai fini dell'assunzione con contratti di qualsiasi tipo e durata".

Alla luce di dette disposizioni appare evidente il pregiudizio subito dai ricorrenti e derivante dall'illegittima esclusione dalle GAE operata dal Ministero.

Inoltre la facoltà prevista dalla suindicata disposizione normativa per i docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di esprimere l'ordine di preferenza tra tutti i 101 ambiti territoriali ha aumentato in maniera sensibile le possibilità di assunzione anche per chi aveva un punteggio basso.

Sul punto vale la pena precisare che i ricorrenti, tutti in possesso di un titolo di abilitazione conseguito entro il 2001/2002 che il MIUR non ha mai voluto riconoscere, hanno diritto ad essere inserite nelle GAE con decorrenza sin dalla data della istituzione delle medesime o comunque sin dalla data di approvazione delle graduatorie ad esaurimento per gli anni 2014/2017 ovvero, a tutto voler concedere, dalla data di presentazione della domanda in forma cartacea.

Si ricorda infine che secondo le disposizioni del MIUR richiamate nella narrativa in fatto del presente ricorso, il provvedimento del Giudice è l'unico strumento in grado di evitare il pregiudizio appena paventato.

Vi è di più. Va infatti rilevato che il comma 131 del suddetto provvedimento legislativo espressamente statuisce che *"A decorrere dal 1° settembre 2016, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura di posti vacanti e disponibili, non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi"*.

Per effetto di detta statuizione, i ricorrenti, insegnanti precari da anni, con ogni probabilità non potranno più neppure stipulare contratti a tempo determinato.

Ne deriva che nella denegata ipotesi in cui il Giudice adito non dovesse riconoscere il diritto dei ricorrenti all'inserimento in GAE, i medesimi perderebbero ogni possibilità di continuare a svolgere la propria attività lavorativa nella scuola pubblica a tempo sia indeterminato che determinato.

Va infine precisato che la giurisprudenza che si è occupata della questione si è espressa in modo favorevole riconoscendo il diritto dei diplomati magistrali all'inserimento nelle GAE.

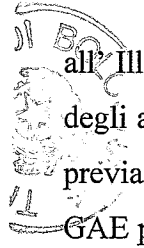
Sul punto si richiamano le pronunce del Tribunale di Pordenone del 11.06.2015, Tribunale di Cremona del 12.06.2015 e Tribunale di Avezzano del 14.06.2015, Tribunale di Grosseto del 02.10.2015, Tribunale di Enna del 13.08.2015, Tribunale di Vicenza del 03.08.2015, sentenze del Tribunale di Tivoli rese sui

ricorsi RG n. 2184/2015 e n. 2182/2015, Tribunale di Siena, in atti, sentenza n. 299/2015 del 7 novembre 2015 (doc.17).

In subordine, dunque, si chiede che il danno subito dai ricorrenti sia risarcito in forma specifica con la condanna delle amministrazioni convenute ad emanare tutti gli atti ritenuti necessari all'inserimento dei ricorrenti nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Bologna, classi di concorso scuola dell'infanzia (AAAA) e scuola primaria (EEEE), valide per gli anni scolastici 2014/2017, con decorrenza dall'approvazione delle graduatorie ad esaurimento per gli anni 2014/2017 o, in subordine, dalla data di presentazione della domanda in forma cartacea.

Tutto ciò premesso e considerato, i ricorrenti come in epigrafe rappresentati, difesi e domiciliati,

RICORRONO



all'Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale Civile di Bologna affinché, ai sensi degli artt. 409 e ss c.p.c., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previa disapplicazione del D.M. n. 235 del 01.04.2014 di aggiornamento delle GAE per il triennio 2014/2017 e del D.M. n. 325 del 03.06.2015 nella parte in cui non consentono ai ricorrenti di inserirsi nelle GAE medesime, nonché di ogni ulteriore atto successivo e/o collegato, dipendente e/o comunque connesso agli stessi, ivi compresi i provvedimenti di approvazione e pubblicazione delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Bologna, classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) valide per gli anni scolastici 2014/2017 nella parte in cui non contemplano l'inserimento dei ricorrenti, voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

in via principale

- accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti de STASIO TERESA CARMELA, GIGLIA MARGHERITA, LEOPARDI CONCITA, MAZZANTI DANIELE, ROSSI VALENTINA, TUTOLO SIMONA, VAGNI RACHELE, all'inserimento a pieno titolo, senza riserve e quindi in via definitiva nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Bologna, classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) valide per gli anni scolastici 2014/2017, posti comuni e/o di sostegno così come richiesto dai ricorrenti in base alla propria domanda e/o istanza di

inserimento in forma cartacea già inviata, o in subordine da ripresentare riattivando a tal fine le funzioni della piattaforma telematica "istanze *on line*", con i punteggi spettanti in virtù dei titoli e servizi posseduti alla data di pubblicazione del DM. 235/2014 di aggiornamento delle graduatorie o in subordine dalla data di presentazione della domanda in forma cartacea ovvero alla diversa data che sarà di giustizia;

– accertare e dichiarare il diritto della ricorrente MANFREDINI ANNA MARIA, all'inserimento a pieno titolo, senza riserve e quindi in via definitiva nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Bologna, classe di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) valida per gli anni scolastici 2014/2017, posti comuni e/o di sostegno così come richiesto dalla ricorrente in base alla propria domanda e/o istanza di inserimento in forma cartacea già inviata, o in subordine da ripresentare riattivando a tal fine le funzioni della piattaforma telematica "istanze *on line*", con i punteggi spettanti in virtù dei titoli e servizi posseduti alla data di pubblicazione del DM. 235/2014 di aggiornamento delle graduatorie o in subordine dalla data di presentazione della domanda in forma cartacea ovvero alla diversa data che sarà di giustizia;

– conseguentemente ordinare alle Amministrazioni resistenti, ciascuna secondo il proprio ambito di competenza, di adottare tutti i provvedimenti idonei a consentire il predetto inserimento;

in via subordinata

- accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti al risarcimento in forma specifica dei danni subiti a causa dell'illegittimo comportamento del MIUR e conseguentemente, previo accertamento del diritto dei ricorrenti de STASIO TERESA CARMELA, GIGLIA MARGHERITA, LEOPARDI CONCITA, MAZZANTI DANIELE, ROSSI VALENTINA, TUTOLO SIMONA, VAGNI RACHELE ad essere inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Bologna, classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) valide per gli anni scolastici 2014/2017 e della ricorrente MANFREDINI ANNA MARIA ad essere inserita nelle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Bologna, classe di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA), ordinare alle Amministrazioni resistenti, ciascuna secondo il proprio ambito di competenza, a titolo di risarcimento dei danni in forma specifica, di adottare tutti i provvedimenti idonei

a consentire l'inserimento nelle predette graduatorie, posti comuni e/o di sostegno così come richiesto dai ricorrenti in base alla propria domanda e/o istanza di inserimento in forma cartacea già inviata, o in subordine da ripresentare riattivando a tal fine le funzioni della piattaforma telematica "istanze *on line*", con i punteggi spettanti in virtù dei titoli e servizi posseduti alla data di pubblicazione del DM. 235/2014 di aggiornamento delle graduatorie o in subordine dalla data di presentazione della domanda in forma cartacea ovvero alla diversa data che sarà di giustizia.

Con vittoria di spese, competenze e onorari.

Ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 115/02, si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile e che il C.U. versato è di € 259,00.

Si depositano in copia i seguenti documenti:

1. diploma di maturità magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 dai ricorrenti;
2. diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole del grado preparatorio della Sig.ra Manfredini Anna Maria con nota MIUR del 6.08.2014;
3. copia delle autocertificazioni dei ricorrenti;
4. decreto ministeriale n. 235 del 01.04.2014;
5. sentenza n. 1973/ 2015 del Consiglio di Stato;
6. istanze/diffide presentate dai ricorrenti e relative ricevute delle raccomandate A/R;
7. risposte negative del MIUR ricevute da ricorrente;
8. nota n. 15457 del 20.05.2014 del MIUR;
9. D.M. n. 325 del 03.06.2015;
10. circolare MIUR n. 2198 del 30.06.2015;
11. D.M. n. 123/2000;
12. decreto interministeriale del 10 marzo 1997 n. 175;
13. parere del Consiglio di Stato 3813/2013 del 11.09.2013;
14. D.M. 308 del 2014;
15. D. M. 353 del 2014;
16. graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Bologna, classi di concorso scuola dell'infanzia (AAAA) e scuola primaria (EEEE), 2014/2017;

17: Sentenza Tribunale di Siena – Sez. lavoro, n.299/2015.

Bologna, 21 dicembre 2015

Avv. Milena Viggiani

Avv. Alessia Giazzioli

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA
NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI EX ART. 151
C.P.C.**

I sottoscritti Avv.ti Milena Viggiani e Alessia Giazzioli, che rappresento, assistono
e difendono i ricorrenti come da procura a margine al presente ricorso

premesse che

- il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto dei ricorrenti all' inserimento nelle vigenti GAE dell'Ambito Territoriale di Bologna nelle classi di concorso scuola dell'infanzia(AAAA) e scuola primaria (EEEE), per i posti comuni e/o di sostegno;
- la legge del 13 luglio 2015, n. 107 ha previsto la facoltà, per i docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie, di esprimere l'ordine di preferenza tra tutti i 101 ambiti territoriali;
- tutti i docenti già inseriti nelle GAE dei predetti ambiti territoriali sono potenziali controinteressati all'inserimento dei ricorrenti in quanto potrebbero dagli stessi essere "scavalcati" e per tale motivo pertanto sorgono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati;

considerato che

- la notifica dei ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta, potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'immenso numero dei docenti al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per gli istanti di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati;
- la notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione di un sunto del ricorso sulla Gazzetta Ufficiale, sarebbe eccessivamente onerosa per i ricorrenti;
- ai sensi dell'art. 151 c.p.c. il Giudice ha facoltà di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, ivi compreso quello telematico;

- detta forma di notifica è sistematicamente utilizzata sia dal Giudice Amministrativo sia dal Giudice Ordinario in tutte le vertenze collettive (si veda sul punto, quanto alle notifiche degli atti che interessano il MIUR, il sito

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_15

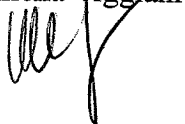
Tanto premesso e considerato, i sottoscritti avvocati

CHIEDONO

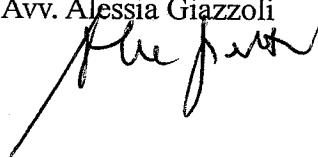
al Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 cpc, di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito ufficiale del Ministero dell'Università e della Ricerca.

Bologna, 21 dicembre 2015

Avv. Milena Viggiani



Avv. Alessia Giazzioli



Tribunale di Bologna
Depositato in Cancelleria

Oggi

22 DIC. 2015



*Il Funzionario
Il Funzionario
Massimo Ascogari*

